



# COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Il Settore – Infrastrutture e Urbanistica**

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



ELABORATO:  
**All. B**

2018

TITOLO:

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
Geom. Luigi Marino

Il Progettista:  
Dott. Ing. Rosario Luca Pennisi

## Sommario

INTRODUZIONE .....	3
CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
CONSIDERAZIONI.....	4
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<b>ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 CONTENUTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 DIMENSIONAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 DISCIPLINA DI INSERIMENTO IMPIANTI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 11 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 12 PROGETTI PARTICOLAREGGIATI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 13 LIMITAZIONI E DIVIETI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 14 CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI STRUTTURALI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 15 ILLUMINAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 DISTANZE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE.....</b>	<b>12</b>
PARTE II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA .....	20
<b>ART. 17 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 18 QUANTITÀ PREVISTE IN PROGETTO .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 19 INSTALLAZIONE SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 20 INSTALLAZIONE SU PROPRIETÀ PRIVATA .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 21 SCHEDE RIEPILOGATIVE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 22 PUBBLICITÀ FONICA.....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 23 PUBBLICITÀ TRAMITE VOLANTINAGGIO .....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 24 DEROGHE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA.....</b>	<b>28</b>
PARTE III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	29
<b>ART. 25 DEFINIZIONI GENERALI .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 26 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 27 CLASSIFICAZIONE PER FINALITÀ DEL MESSAGGIO E RELATIVE SUPERFICI.....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 28 IDENTIFICAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 29 QUANTITÀ IN PROGETTO .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 30 NORME DI RINVIO .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 31 SCHEDE RIEPILOGATIVE.....</b>	<b>30</b>

<b>PARTE IV - INSEGNE DI ESERCIZIO</b> .....	32
ART. 32 DEFINIZIONI GENERALI .....	32
ART. 33 DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE .....	32
ART. 34 DIMENSIONI .....	33
ART. 35 DISTANZE .....	34
ART. 36 ILLUMINAZIONE .....	34
ART. 37 MATERIALI .....	34
ART. 38 CATEGORIE DELLE INSEGNE .....	34
ART. 39 SCHEDE RIEPILOGATIVE .....	35
ART. 40 INSEGNE DI PUBBLICO INTERESSE .....	39
ART. 41 INSEGNE SU CHIOSCHI .....	40
<b>PARTE V - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE</b> .....	41
ART. 42 PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE FORME DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	41
ART. 43 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA-SCIA .....	41
ART. 44 PROCEDIMENTO SCIA O AUTORIZZAZIONE. ALLEGATI .....	42
ART. 45 DURATA, EFFICACIA, VARIAZIONI E REVOCHE .....	43
ART. 46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA .....	43
ART. 47 VIGILANZA, SANZIONI E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI .....	44
ART. 48 REGOLARIZZAZIONE – NORME TRANSITORIE E FINALI .....	44
ART. 49 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI .....	45

## INTRODUZIONE

La pubblicità esterna sarà effettuata nei territori o comunale in conformità al presente "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI", successivamente denominato "PIANO", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI", successivamente denominato "Regolamento comunale".

Il Piano degli Impianti Pubblicitari è articolato nelle seguenti parti:

- a) Nella prima parte, denominata "Disposizioni Generali", si determinano gli elementi per la lettura del Piano e le indicazioni di carattere generale, le aree del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili e le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito e sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna;
- b) Nella seconda parte, denominata "Pubblicità Esterna Privata", si definiscono le tipologie degli impianti privati per la pubblicità esterna;
- c) Nella terza parte, denominata "Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette" si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal "Regolamento comunale";
- d) Nella quarta parte, denominata "Insegne di esercizio" si definiscono e si disciplinano le insegne di esercizio;
- e) Nell'ultima parte, denominata "Procedimento autorizzativo", si definisce il procedimento per l'autorizzazione degli impianti pubblicitari temporanei e permanenti e le disposizioni transitorie e finali per l'entrata in vigore del Piano.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è redatto recependo le norme vigenti in materia, quali il D.Lgs. 507/93, il D.Lgs. 285/92 e il regolamento di attuazione D.P.R. 495/92, il D.Lgs. 241/90, il D.Lgs. 42/04 con le successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità pubbliche.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni da parte della Giunta Comunale.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le successive modifiche ed integrazioni.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 285/92, e per la sua posa si dovrà avere particolare riguardo a quanto disposto nei commi 5 e 7 del medesimo articolo.

## CONSIDERAZIONI

La pubblicità esterna, così come classificata successivamente, attualmente risulta essere posizionata sul territorio del Comune di Ribera, in maniera casuale e disordinata, senza criteri modulari e di opportunità. Questa situazione si ripercuote sia sull'immagine urbana sia sull'efficacia dei messaggi, contenuti negli spazi pubblicitari. La confusione che ne deriva, priva, di fatto, la capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna e, a maggior ragione, la segnaletica direzionale pubblica e privata.

Oltre a questi aspetti non è inoltre da sottovalutare il fatto che, il settore pubblicitario, allo stesso tempo, rappresenta una fonte di entrate tributarie per le casse dell'Amministrazione Comunale ma anche un problema da gestire sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale. In questo contesto si inseriscono, quindi, le norme del presente Piano, volte a regolamentare e normalizzare le installazioni pubblicitarie recependo la normativa esistente e le direttive dell'Amministrazione Comunale.

Le installazioni pubblicitarie sul territorio sono quindi senza dubbio da regolamentare. La proposta che il Piano avanza, e che in molte situazioni ha permesso di risolvere il problema, è quella di affidare ad un interlocutore unico la gestione della pubblicità collocata su suolo pubblico e della segnaletica direzionale privata in regime di esclusiva.

Il concessionario dovrebbe provvedere alla predisposizione di un progetto distributivo realizzato in modo organico, tenendo conto delle norme del presente Piano e dell'esigenza di comunicazione complessiva dei soggetti economici del Comune di Ribera.

E' chiaro che, un progetto complessivo di riqualificazione, sarà sicuramente più armonico grazie le finalità del presente Piano, invece di migliaia interventi effettuati dai singoli soggetti, spesso ammassati nelle diverse localizzazioni e ancor peggio non basati su considerazioni generali di estetica e di armonia ma su considerazioni di carattere soggettivo che spesso contrastano con le esigenze collettive.

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione pubblicitaria sarà disciplinato da un contratto, le cui condizioni potranno essere sostitutive oppure integrative a quelle del presente Piano, dovendo regolamentare un'ampia attività sul territorio.

Il diritto di privativa in esclusiva di cui sopra conferirebbe pieni poteri per le installazioni che insistono su suolo del demanio disponibile o indisponibile, all'interno della delimitazione del centro abitato su strade di proprietà di altri enti, nel caso in cui questi intendessero delegare la competenza autorizzativa ai fini delle installazioni della segnaletica verticale privata e dei mezzi pubblicitari, e all'esterno del centro abitato, su strade comunali.

Per ottenere un riordino su tutto il territorio sarebbe infatti auspicabile che l'Amministrazione Comunale avanzasse richiesta agli altri Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincia, ...) di delega di competenza per il rilascio delle autorizzazioni per le strade statali e provinciali che attraversano l'intero territorio del Comune di Ribera, qualora queste non fossero già di competenza comunale.

Questa situazione permetterebbe di fatto il pieno controllo delle installazioni pubblicitarie sul territorio da parte degli uffici comunali competenti. Con l'affidamento della gestione ad un concessionario, questo diventa garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale, della corretta interpretazione ed applicazione delle norme contenute nel Piano. Adottando le direttive di cui sopra, sarà altresì molto semplificata l'operazione di rilevamento ed individuazione dei limiti tollerabili di affollamento pubblicitario e di conseguenza il controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, su tali aspetti.

## PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità e obiettivi del Piano

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.

### Art. 2 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, (che in seguito per brevità sarà indicato come Piano) elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal "Regolamento comunale per la disciplina e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", si applica all'intero territorio del Comune di Ribera e detta le norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.

2. Sulla base di quanto stabilito dagli Artt. 7-8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il presente Piano dispone altresì i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie sul territorio comunale.

### Art. 3 Quadro Normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 01/07/94 e s.m.i.

Norme di rinvio:

- D.Lgs 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 10/09/93 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada) ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 15/11/93 n. 507 ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/09/96 n. 610 ss.mm.ii.;
- D.L. 4/10/96, n. 517 conv. in L. 4/12/96, n. 611 ss.mm.ii.;
- D. Leg.vo 22/1/2004 n. 42;
- Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Regolamento Edilizio del Comune di Ribera (Art.82);
- Art.633 Codice Penale.

## Art. 4 Elaborati costituenti il Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- All.A - Relazione tecnica
- All.B - Norme tecniche di attuazione
- All.C - Schede censimento impianti pubbliche affissioni e affissioni dirette
- All.D - Schede censimento impianti pubblicitari e impianti di segnaletica
- All.E - Schede tecnico costruttive degli impianti disciplinati dal Piano
- All.F - Schede progetto impianti pubbliche affissioni e affissioni dirette
- All.G - Schede progetto degli impianti di segnaletica stradale
- TAV. 1/A - Zonizzazione del territorio comunale (centro abitato)
- TAV. 1/B - Zonizzazione del territorio comunale (zona esterna al centro abitato)
- TAV. 2/A - Censimento impianti pubblicitari, pubbliche affissioni e affissioni dirette (centro abitato)
- TAV. 2/B - Censimento impianti pubblicitari, pubbliche affissioni e affissioni dirette (zona esterna al centro abitato)
- TAV. 3 - Progetto distributivo impianti di segnaletica stradale (centro abitato)
- TAV. 4/A - Progetto distributivo impianti pubblicitari preinsegne (centro abitato)
- TAV. 4/B - Progetto distributivo impianti pubblicitari preinsegne (zona esterna al centro abitato)
- TAV. 5/A - Progetto distributivo pubbliche affissioni e affissioni dirette (centro abitato)
- TAV. 5/B - Progetto distributivo pubbliche affissioni e affissioni dirette (zona esterna al centro abitato)

## Art. 5 Zonizzazione del territorio comunale

1. La razionalizzazione della distribuzione degli impianti passa, in primo luogo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee in relazione alle destinazioni d'uso prevalenti degli insediamenti, al diverso grado di accessibilità e visibilità in termini localizzativi e alla diversa concentrazione e tipologia di attività economiche presenti. E' prevista, pertanto, la seguente suddivisione in zone omogenee:

- **Zona A:** coincide con la zona territoriale omogenea "A" del P.R.G. vigente. Si sviluppa lungo il corso principale (corso Umberto I) dalla via Saponeria al corso F. Crispi, tra la via Roma e le vie Guastella e Rosa.
- **Zona B:** zona a carattere residenziale, commerciale/produttivo/terziario interna al centro abitato;
- **Zona C:** zona esterna al centro abitato comprende le aree intercluse tra il perimetro esterno del "centro abitato" ed i confini del territorio comunale e, principalmente le località Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande.

## Art. 6 Classificazione delle strade

1. In base al codice della strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

2. Il Piano ai fini delle deroghe per le installazioni degli impianti pubblicitari definisce le strade di tipo "E" ed "F" (art. 2 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285):

- > Strade di tipo "E": **Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata;
- > Strade di tipo "F": **Strada locale:** strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di strade.

3. In base alla classificazione delle strade definita dal codice della strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 2, all'interno del Comune di Ribera non esistono strade di tipo "A – Autostrada, B – Strada extraurbana principale e D – strada urbana di scorrimento".

## Art. 7 Dimensionamento

1. Nel rispetto delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", art. 15 commi 2-3, e con approvazione del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari giusta Conferenza di Servizi del 12/06/2018 indetta e convocata dal Sindaco, con nota prot. n. 1055/Gab/723 del 07/06/2018, la superficie complessiva degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, è stabilita in complessivi **mq 1.600,00**.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è ripartita come appresso:

- il 15% pari a mq **240,00** alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal Comune o dal concessionario;
- il 40% pari a mq **640,00** alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal Comune o dal concessionario;
- il 45% pari a mq **720,00** alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati comunque diversi dal Comune o dal concessionario.

## Art. 8 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini di poter definire i criteri, le quantità e le modalità di inserimento degli impianti ammissibili si individua la denominazione, la definizione e la classificazione degli impianti pubblicitari oggetto del presente Piano. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/93, n. 507 in :

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia;

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:

- Pubblicità visiva, effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del reg. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni è caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromagnetico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione su schermi o pareti riflettenti;

5. La pubblicità varia è effettuata:

- con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- con palloni frenati e simili;
- mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

## Art. 9 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto temporaneo o permanente destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per finalità del messaggio (utilizzo), categoria, durata, tipologia, e caratteristiche specifiche.

3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:

➤ **permanenti:** costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (es. muro), la cui installazione ha una durata temporale superiore a 90 giorni consecutivi ed è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune valevole per tre anni;

➤ **temporanei:** la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli ed eventi o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 90 giorni consecutivi, ed è comunque subordinata al preventivo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e alla preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità.

4. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

a) **Impianti Permanenti:** preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.

b) **Impianti Temporanei:** striscione, locandina, gonfalone

5. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:

- **PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA:** sono impianti di proprietà privata comunque non comunale. Possono essere luminosi, illuminati o non, mono o bifacciali e sono utilizzati per l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie (preinsegne, cartelli, totem, paline e pensiline autobus, impianti su pali di illuminazione pubblica di proprietà del Comune, impianto su orologio, teli pubblicitari su ponteggi, striscioni, standardi, locandine, pannelli, ecc.) permanenti e temporanei in aree o edifici sia privati che pubblici;

- **PUBBLICHE AFFISSIONI** sono impianti di tipo permanente di proprietà comunale. Possono essere luminosi, illuminati o non, mono o bifacciali e sono utilizzati per l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni di diversa natura (istituzionali, commerciali e funebri).

- **AFFISSIONI DIRETTE** (frontali): sono impianti appositamente autorizzati, sui quali vengono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale e propagandistica;

- **INSEGNE DI ESERCIZIO** (frontali, a bandiera, a giorno, vetrofanie, tende, targhe, bandiere, ecc.): sono impianti atti ad identificare il luogo ove si esercita un'attività.

6. L'autorizzazione comunale all'installazione di mezzi pubblicitari in qualsiasi modo denominati, è rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

## Art. 10 Disciplina di inserimento impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati dal presente Piano il quale ne definisce l'ammissibilità ed il loro dimensionamento per zona geografica.

2. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale sarà subordinata ai seguenti criteri principali:

- **Sicurezza:** i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. L'Amministrazione comunque è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, installati su suolo ed aree pubbliche.
- **Decoro:** i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine l'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, mediante l'acquisizione del parere dell'U.O. Urbanistica e Territorio.
- **Funzionalità:** i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze contingenti della realtà locale.

### Art. 11 Condizioni di ammissibilità

1. L'ubicazione degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.

2. Tutti gli impianti pubblicitari la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

3. L'installazione di impianti pubblicitari sulle coperture e sulle pareti perimetrali degli edifici di particolare pregio storico-architettonico ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico, deve rispettare i principi di tutela delle caratteristiche storiche, architettoniche e testimoniali degli edifici. Il progetto degli impianti è accompagnato da idonea asseverazione tecnica nella quale sia specificato che gli impianti pubblicitari di previsione non interferiscono con gli elementi di valore riportati nelle relative schede.

4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo, l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari è subordinata alla sottoscrizione di specifico atto unilaterale d'obbligo, con il quale il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

5. Sul territorio comunale gli impianti pubblicitari sono collocati conformemente alla vigente disciplina per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Il titolare dell'impianto è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione, nonché in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello stato dei luoghi precedente all'installazione dell'impianto pubblicitario.

### Art. 12 Progetti particolareggiati

1. L'Amministrazione potrà, a seguito dell'approvazione del presente Piano, consentire l'esecuzione di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni extra urbane del territorio. Tali progetti dovranno essere sempre realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche descritte all'art. 13 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.

### Art. 13 Limitazioni e divieti

1. Il posizionamento di mezzi pubblicitari è vietato, dentro e fuori il centro abitato, nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve come definite dal nuovo C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - f) sui ponti e sottoponti;
  - g) sui parapetti stradali e sulle barriere di sicurezza;
  - h) sui cavalcavia e loro rampe;
  - i) a ridosso di chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta, qualora il messaggio dell'impianto pubblicitario risultasse in contrasto con i valori simbolici rappresentati dai luoghi medesimi.
2. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale e veicolare né dovrà coprire anche solo parzialmente la segnaletica stradale e le targhe toponomastiche o comunque ridurre la visibilità o generare confusione, specialmente in corrispondenza delle intersezioni stradali. In caso di installazioni aggettanti su percorsi pedonali e piste ciclabili, l'altezza del margine inferiore deve rispettare altezza minima di 2,50 metri dal piano di calpestio di tali spazi.
3. Il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici ai sensi del D.P.R. 24.7.1996 n.503.
4. E' vietato l'utilizzo come supporto di: impianti di segnaletica stradale, alberi, monumenti, elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza, cabine delle reti tecnologiche, transenne parapetonali.
5. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno di aree destinate a verde pubblico e nelle rotatorie è limitata ai soli cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale.
6. La pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, può essere realizzata esclusivamente con la tipologia "preinsegna". Gli altri impianti possono contenere simboli direzionali, purché di dimensioni che non superino il 15% della superficie totale.
7. E' vietata l'apposizione di impianti nei chioschi, consentendo esclusivamente la collocazione della pubblicità relativa alla specifica attività di esercizio e dell'insegna che deve essere integrata alla struttura.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e previsti dal presente Piano.
9. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

### Art. 14 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. Gli impianti per la pubblicità esterna privata devono essere realizzati con materiali non deperibili, aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenti agli agenti atmosferici.

Essi inoltre devono essere rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista. I materiali che li compongono devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di sollecitazioni esterne.

3. Le cornici e le strutture di sostegno, ove previste, devono essere preferibilmente di colore grigio per le nuove autorizzazioni.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Devono rispondere alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici, senza deformazioni.

5. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del C.d.S.. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.

6. Gli impianti pubblicitari posizionati a muro o su apposita struttura di sostegno devono essere muniti di telaio e cornice in materiale metallico trattato in maniera tale da evitare il sorgere di ruggine.

7. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

8. L'uso dei colori rosso e verde o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri impianti pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.

9. Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari posti in opera dentro e fuori dal centro abitato, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

## Art. 15 Illuminazione

1. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché rispondere alle norme CEI in materia applicabili ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. 37/2008 e s.m.i., per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

2. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.

3. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S..

4. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta posti fuori e dentro ai centri abitati non possono avere luce intermittente né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde negli impianti pubblicitari luminosi posti a distanza inferiore a metri 300 dalle intersezioni semaforizzate e a metri 15 dal bordo della carreggiata.

5. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente il quale si impegna a ripristinare il suolo nello stato originario e a regola d'arte.

## Art. 16 Distanze e modalità di installazione

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi commi.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. La distanza dalle intersezioni è quella intercorrente tra il punto di installazione del supporto verticale più vicino all'intersezione ed il vertice tra il proseguimento ideale delle linee di cordolo dei marciapiedi o, in mancanza di questi, della base dei fabbricati o di contorno dei terreni laterali o delle banchine.

3. All'interno del centro abitato le installazioni pubblicitarie devono essere posizionate, fuori dalla carreggiata, ad una distanza pari ad almeno metri 3,00 dal limite della stessa, prendendo come riferimento di distanza, l'oggetto più esterno (rivolto verso la strada) dell'impianto, e con il bordo inferiore dell'impianto ad un'altezza pari a metri 1,50 dalla quota della carreggiata stradale.

4. La distanza di cui al comma precedente non viene osservata nel caso in cui l'installazione pubblicitaria venga posizionata in aderenza ai muri di fabbricati, ovvero nel caso in cui la sede stradale sia delimitata da marciapiede sul lato in cui l'installazione deve essere effettuata. In questi casi i supporti verticali delle strutture di sostegno degli impianti pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo uno spazio adeguato per il transito pedonale pari alla larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a metri 1,50.

5. Nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga posizionato su marciapiede o altra sede transitabile dai pedoni o ciclisti, l'impianto deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 0,30 e comunque ad una distanza tale da non recare pericolo ai veicoli in transito. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota di metri 1,50 dal suolo calpestabile.

6. All'interno del centro abitato, nell'ambito delle strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali, come definite dall'art. 2, comma 3, lettere D), E) e F), del vigente C.d.S., si devono rispettare le seguenti prescrizioni e distanze minime:

a) metri 50 lungo le strade D) ed E) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;

b) metri 30 lungo le strade F) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;

c) metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;

d) per gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti anche in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata, le distanze minime di cui alle lettere a), b) e c) non sono rispettate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e la distanza tra gli impianti di cui alla lettera c) è ridotta a metri 10.

e) non possono essere autorizzati impianti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli in numero superiore a due affiancati; in tal caso la distanza minima tra i due impianti affiancati deve essere pari a metri 0,10.

7. L'installazione degli impianti pubblicitari in aderenza agli edifici o alle recinzioni deve essere compiuta in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti, parapetto e simili, e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.

8. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di metri 1,00 dagli stessi.

9. E' ammesso il posizionamento di impianti pubblicitari all'interno dei cantieri posti al fine di reclamizzare l'impresa esecutrice dei lavori, prodotti e ditte collegate alle attività edili in corso e la compravendita di appartamenti e unità immobiliari, anche in deroga alla distanza di cui al comma 4 lettere c) e d).

10. Sono autorizzabili solo ed esclusivamente le installazioni aventi una superficie per facciata non superiore a 20 metri quadrati e poste in aderenza a fabbricati e recinzioni, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza applicabili. La durata dell'esposizione dell'impianto, non deve superare quella del permesso di costruire rilasciato o titolo abilitativo equipollente per l'esecuzione dei lavori del cantiere, e comunque non oltre la dichiarazione di ultimazione dei lavori.

11. E' altresì ammesso il posizionamento di cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili non in costruzione, aventi una superficie per facciata non superiore a 20 metri quadrati e poste in aderenza a fabbricati e recinzioni o nelle aree di pertinenza, previa autorizzazione nel caso in cui il periodo di installazione sia superiore a tre mesi.

12. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi (nel tratto compreso tra metri 25 prima del primo accesso per senso di marcia e i metri 25 dopo l'ultimo accesso). La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio, ai sensi dell'art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

13. L'installazione di impianti pubblicitari su pareti di edifici privati e pubblici devono essere inserite in un contesto artistico architettonico che interessa l'intera facciata.

## PARTE II PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

### Art. 17 Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati (o altre tecniche simili effettuate direttamente sul pannello espositivo) o mediante affissioni di manifesti cartacei.

2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.

3. Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

#### **Impianti permanenti:**

- Preinsegna (Art. 47 Comma 2);
- Cartello (Art. 47 Comma 4);
- Impianto pubblicitario di servizio (Art. 47 Comma 7);
- Impianti di pubblicità o propaganda (Art. 47 Comma 8);
  - a. Poster;
  - b. Messaggi variabile;
  - c. Totem;
  - d. Insegne pubblicitarie;

#### **Impianti temporanei:**

- Striscione;
- Gonfalone;
- Totem (temporaneo);
- Telo pubblicitario;
- Cartello temporaneo;

3. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve essere effettuato nel rispetto delle deroghe sulle distanze minime individuate dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché i dettami, le indicazioni e le prescrizioni, definite dal presente Piano.

4. Relativamente agli impianti pubblicitari di servizio, per le loro caratteristiche funzionali prioritarie, devono rispettare i criteri di collocazione indicati nella singola scheda, oltre alle limitazioni e divieti di cui all'art. 6 del presente Piano; l'inserimento dello spazio pubblicitario su tali impianti deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali di pericolo e di prescrizione, nonché degli attraversamenti pedonali e dei passaggi carrai. Devono essere subordinati alla linea progettuale appositamente studiata ed approvata dall'Amministrazione.

5. Il Piano indica, per tipologia di impianto, le installazioni temporanee o permanenti, collocate su aree pubbliche o private, le zone nelle quali sono ammesse le installazioni; indica inoltre le distanze rispetto: il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti e l'altezza minima da terra (relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità, con esclusione di eventuali montanti) misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario.

### Art. 18 Quantità previste in progetto

1. La superficie complessiva da destinare agli impianti per la pubblicità esterna è stabilita in complessivi **720 mq**. La rilevazione degli impianti esistenti è aggiornata costantemente dall'ufficio che rilascia le autorizzazioni al fine di accertare la saturazione degli spazi espositivi.

### Art. 19 Installazione su aree di proprietà comunale

1. L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, deve far seguito ad apposita concessione del suolo pubblico distinta dall'"autorizzazione pubblicitaria".

2. Per l'installazione di impianti precari quali striscioni che attraversino la pubblica via e stendardi (o gonfaloni) da posizionare su aree di proprietà comunale; una parte di dette posizioni dovranno essere riservate all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione di iniziative e manifestazioni pubbliche. In caso di installazioni in aree verdi, queste dovranno adeguarsi agli specifici piani di settore.

### Art. 20 Installazione su proprietà privata

1. Il Comune rilascia la prescritta "autorizzazione pubblicitaria", salvo i diritti dei terzi, anche per i mezzi pubblicitari da installare su suolo o area di proprietà privata visibile dalla pubblica via.

### Art. 21 Schede riepilogative

TIPOLOGIA	PREINSEGNA
DURATA	PERMANENTE
DESCRIZIONE	<p>Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p> 
FORMATI AMMESSI	Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm 125x25 (stesso formato della segnaletica stradale) ed il colore grigio, in modo che siano facilmente riconoscibili e distinguibili dalla segnaletica.
PRESCRIZIONI	È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Può essere collocata in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli ed collocata su marciapiede ad una distanza minima, dal margine esterno (verso la carreggiata), pari a 50 cm ed in assenza (del marciapiede) ad 1 m dal limite della carreggiata. Il bordo inferiore del manufatto che contiene le preinsegne deve essere a una quota non inferiore a 3,00 metri dal piano di calpestio. Sono vietati impianti con indicazioni riportanti lo stesso soggetto ripetuto più volte nella medesima struttura.
ZONE AMMESSE	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Il cartello ha forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti minimi di 0,70 mq e massimi di 18,00 mq.
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 1 elemento per ogni senso di marcia.</li> <li>2. Da collocare in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.</li> <li>3. Può essere luminoso od illuminato.</li> <li>4. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima dal margine esterno (verso la carreggiata), pari a 50 cm. ed in assenza del marciapiede ad 1,00 metro dal limite della carreggiata.</li> <li>5. In base alla dimensione espositiva il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore ad 1 m. dal piano di calpestio.</li> </ol>
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PENSILINA FERMATA AUTOBUS</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica: struttura bifacciale integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata appositamente predisposta per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Dimensione massima m 1,00x2,00. I formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di pensilina comunque non significativamente superiori all'area ammessa;
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie complessiva non può eccedere 2,0 mq;</li> <li>- l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il concessionario.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>POSTER</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito su fronti ciechi, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Il Poster ha forma rettangolare dalle dimensioni obbligatorie di 4,00 x 3,00 m. o 6,00 x 3,00 m.
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie dell'impianto non deve comunque eccedere il 40% della superficie totale del prospetto dell'edificio, con possibilità di posizionare al massimo due impianti affiancati, con disposizione sia in "verticale" che in "orizzontale" rispettando in totale il limite di formato e superficie sopraindicati;</li> <li>- l'altezza minima dal suolo calpestabile, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere di 2,50 m.;</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO SPONSOR</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, mono/bifacciale. La struttura deve essere caratterizzata da montante, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura. In deroga all'art. 51 del Regolamento di attuazione del C.d.S., limitatamente al centro abitato, è ammesso il posizionamento di manufatti anche nell'anello centrale delle rotonde sviluppato in orizzontale. Può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle aiuole e rotonde: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno;</li> <li>- nei parchi e giardini pubblici: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno.</li> </ul>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico, piste ciclabili e rotonde ed è limitata ai soli impianti dedicati alla sponsorizzazione;</li> <li>- l'installazione nei parchi e giardini è possibile solo in prossimità degli ingressi;</li> <li>- l'installazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di sponsorizzazione con il Comune.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TOTEM</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE/TEMPORANEO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, culturali e artistici. Può essere illuminato, luminoso od opaco.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona "B" dimensione massima m 1,00x2.50;</li> <li>- Zona "C" dimensione massima m 2,00x5.00;</li> </ul>
<b>PRESCRIZIONI</b>	l'installazione su suolo pubblico è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il concessionario; se l'impianto contiene messaggi diversi, per ognuno è necessario il rilascio di autorizzazione.
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>MESSAGGIO VARIABILE</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura. Può essere luminoso od illuminato, progettato e realizzato in modo che il suo livello di luminosità non sia in contrasto con le disposizioni di legge in materia.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Dimensioni: m. 0,70x1,00 – m. 1,00x1,40 - m. 2,00x3,00
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Può essere collocato: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli;</li> <li>b) in presenza o in assenza di marciapiede a ridosso di frontespizi nudi di edifici, muri perimetrali, pareti cieche e delimitazioni in genere;</li> </ul> </li> <li>- Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 30 sec.;</li> <li>- L'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il concessionario.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>BACHECA</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro apribile o a giorno installato a muro o collocato a terra su idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla promozione e alle informazioni connesse alle attività commerciali, di associazioni, partiti politici o enti privati. Può essere luminosa od opaca.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Dimensioni: m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'installazione di bacheche per promozioni commerciali è consentita solo alle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio (superfici di vendita superiore a 250 mq);</li> <li>- l'installazione della bacheca può essere effettuata a fianco dell'ingresso della sede o, se l'ingresso non è direttamente affacciato sulla strada pubblica, a fianco dell'accesso dalla strada, entro una distanza di 50 m. dall'ingresso della sede o dall'accesso dalla strada, calcolata non in linea d'aria ma lungo il percorso pedonale della pubblica via, a condizione che nella bacheca sia indicato l'indirizzo e il percorso per raggiungere la sede;</li> <li>- l'installazione è subordinata al rilascio di autorizzazione.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TELO SU PONTEGGI</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE/TEMPORANEO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento bidimensionale monofacciale caratterizzato da grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi e cesate di cantiere, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	superficie massima pari all'80% della superficie totale del ponteggio
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza applicabili;</li> <li>- per le installazioni di carattere permanente (superiore a tre mesi) è necessario il rilascio di autorizzazione, con durata fino alla data di fine lavori;</li> <li>- per le installazioni temporanee il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come autorizzazione;</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>STRISCIONE</b>
<b>DURATA</b>	TEMPORANEO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono-bifacciale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in sovranelevazione di strade o piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato unicamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Dimensione: m 5,00 x 0,80
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere collocato ad un'altezza minima di ml 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di attuazione del nuovo C.d.S. e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente;</li> <li>- tra uno striscione e l'altro in sequenza rettilinea dovrà esserci una distanza minima di 25 m;</li> <li>- dovrà essere realizzato in modo da resistere alla forza del vento e agli altri agenti atmosferici;</li> <li>- l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il concessionario.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>STENDARDO/GONFALONE/TELO</b>
<b>DURATA</b>	TEMPORANEO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Non può essere luminoso o illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona "A" e "B" dimensione massima mq 1,50;</li> <li>- Zona "C" dimensioni: m 0,70x1,00 - m 0,70x2,00 – m 1,00 x 2,50</li> </ul>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere collocato ad un'altezza minima di m 2,50 da terra;</li> <li>- è consentita, esclusivamente nelle zone "B" e "C" la collocazione in aderenza alle recinzioni;</li> <li>- il manufatto deve avere due agganci per la sospensione e la tesatura, uno superiore ed uno inferiore il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO</b>
<b>DURATA</b>	TEMPORANEO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il cartello temporaneo è un elemento bidimensionale, può essere supportato da idonea struttura di sostegno o ancorato a parete, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari. Può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Il cartello ha dimensioni contenute entro i limiti minimi di 1 mq. (zona A) e massimo di 18,00 mq. (zone B-C);
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' consentita la collocazione di questa tipologia solo ed esclusivamente in area di cantiere;</li> <li>- Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli;</li> <li>- In base alla dimensione espositiva il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore dal piano di calpestio di 2 m.</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A (esclusivamente nelle vicinanze dell'attività a cui si riferisce) - B - C

## Art. 22 Pubblicità fonica

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, la pubblicità fonica sulle strade è consentita soltanto agli utenti autorizzati, ed è soggetta all'imposta dilette.

2. La pubblicità fonica nelle aree esterne al centro abitato ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è autorizzata dall'ente proprietario della strada ed è ammessa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

3. All'interno del centro abitato, la pubblicità fonica è subordinata al rilascio di autorizzazione previa istanza da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa all'Ufficio Polizia Locale che contenga oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo e targa), nonché il periodo di effettuazione della stessa. Essa può essere autorizzata dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

4. La pubblicità fonica elettorale è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. In ogni caso la pubblicità fonica potrà essere effettuata solamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e in modo da non recare disturbo ai cittadini.

5. Per la pubblicità fonica elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata da Sindaco del Comune, nel caso si svolga nel solo territorio comunale; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi".

6. In tutti i casi infine, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997.

## Art. 23 Pubblicità tramite volantinaggio

1. La pubblicità tramite volantinaggio è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici o attività commerciali. In questi ultimi, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm<sup>2</sup> 300.

2. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.

3. Quando apposta su veicoli in sosta o distribuita al pubblico, il destinatario finale si adopererà al fine di evitare che la stessa ricada su suolo pubblico.

4. E' vietato il posizionamento di trespoli o contenitori di pubblicità in genere quando posizionati su area pubblica e non nelle immediate vicinanze della sede della società o privato che ne cura la distribuzione.

5. E' vietata la distribuzione di adesivi.

6. Lo svolgimento della pubblicità tramite volantinaggio non è soggetta ad autorizzazione. La distribuzione di volantini sul territorio può essere effettuata solo previa trasmissione al servizio comunale competente della specifica dichiarazione di imposta comunale sulla pubblicità accompagnata dall'attestazione del versamento dell'imposta stessa.

## Art. 24 Deroghe per pubblicità temporanea per eventi e spettacoli di interesse pubblico o generale

1. In caso di manifestazioni, spettacoli ed eventi di interesse pubblico o generale che si svolgono a Ribera o nei territori dei comuni limitrofi, esclusa in ogni caso la pubblicità di natura puramente commerciale, è ammessa la posa di impianti pubblicitari di qualsiasi natura tra quelli temporanei consentiti dal presente piano e di natura mobile e non ancorati permanentemente al suolo tra quelli permanenti, in deroga a quanto previsto all'art. 11 e all'art. 35, per un periodo di tempo decorrente da un massimo di 90 gg. antecedenti all'inizio dell'evento e fino a un massimo di 90 gg dopo il termine dell'evento. Si intendono di interesse pubblico o generale – a titolo esemplificativo e non esaustivo - manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti (circhi) e di beneficenza.

2. Tali impianti pubblicitari devono contenere il messaggio promozionale dell'evento/manifestazione e possono comprendere anche messaggi di tipo commerciale.

3. La pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati è consentita in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o limitrofi e, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità amministrativa.

4. Gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo, possono essere posati anche su suolo pubblico in deroga all'art. 42 e sono soggetti ad autorizzazione- concessione da richiedersi con la procedura di cui agli articoli 35 e seguenti, previo assenso da parte della Giunta comunale, che potrà anche stabilire condizioni e limitazioni in termine di durata, localizzazione, tipologia e numero degli impianti da esporre, sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

## PARTE III PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 25 Definizioni generali

1. Gli impianti di "pubblica affissione" sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali e costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.

3. Per "affissioni dirette" si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.

### Art. 26 Tipologia degli impianti

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.
2. Sono previsti i seguenti impianti:
  - spazio a muro;
  - cartello affissionale/standardo;
  - cartello/poster.

### Art. 27 Classificazione per finalità del messaggio e relative superfici

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:
  - **Impianti per affissioni istituzionali**, rientrano nella fattispecie le affissioni:
    - per attività istituzionali effettuate dal Comune;
    - dello Stato in rapporto a tributi o liste di leva;
    - delle autorità di polizia in materia di sicurezza;
    - relative a consultazioni elettorali per elezioni politiche (amministrative, politiche, europee) o in materia di referendum culturale;
    - obbligatorie per legge;
  - **Impianti per affissioni commerciali**: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica e commerciale, effettuate su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le disposizioni operative vigenti;
  - **Impianti per affissioni funebri**: rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.

### Art. 28 Identificazione

1. Gli impianti di cui alla presente Parte devono avere la seguente identificazione: "Comune di Ribera", "Affissioni Dirette" e il numero di individuazione dell'impianto.

**Art. 29 Quantità in progetto**

1. La superficie complessiva da destinare agli impianti per le pubbliche affissioni è stabilita in complessivi **880 mq**, così suddivisa:

- **240 mq**, alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- **640 mq**, alle affissioni di natura commerciale.

La rilevazione dell'esistente è aggiornata costantemente dagli uffici competenti sulla base delle registrazioni risultanti al protocollo dalle autorizzazioni, al fine di accertare la saturazione degli spazi espositivi.

**Art. 30 Norme di rinvio**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ribera costituiscono servizio obbligatorio.

2. La regolamentazione delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni cui si rimanda. L'aggiornamento delle quantità e della collocazione degli impianti per le pubbliche affissioni è rimandato in sede di aggiornamento del regolamento citato.

3. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente comma 2.

**Art. 31 Schede riepilogative**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SPAZIO A MURO</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Per spazio a muro si intende lo spazio predisposto ad alloggiare manifesti per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici cartacei. Non può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Lo spazio predisposto ha forma rettangolare delle dimensioni multiple di un foglio 1,00x0,70 m
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' ammesso esclusivamente negli spazi appositamente predisposti;</li> <li>- Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli;</li> <li>- Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore di 0,40 m. dal piano di calpestio;</li> <li>- Per la sua collocazione in aderenza per tutta la sua superficie, la distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero);</li> <li>- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO AFFISSIONALE/STENDARDO</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni istituzionali, commerciali e funebri tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti. Non può essere luminoso od illuminato.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	<p>composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati:                      - m 1,40 x1,00 (2 fogli per lato) - m 1,40 x 2,00 (4 fogli per lato) - m 2,00 x1,40 (4 fogli per lato)</p>
<b>PRESCRIZIONI</b>	Possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali
<b>ZONE AMMESSE</b>	A-B-C

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO/POSTER</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>FORMATI AMMESSI</b>	Dimensioni m 6,00 x 3,00
<b>PRESCRIZIONI</b>	Possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali
<b>ZONE AMMESSE</b>	B-C

## PARTE IV INSEGNE DI ESERCIZIO

### Art. 32 Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S. definisce l'insegna di esercizio *"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."*

2. E' da ritenersi insegna d'esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purché attinenti l'attività svolta nel luogo ove è installata.

3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano, devono contenere analogo scritta in lingua italiana.

### Art. 33 Disciplina generale di collocazione

1. L'inserimento di un'insegna su un prospetto esistente difficilmente riesce ad integrarsi con esso, specialmente se l'intervento riguarda immobili appartenenti ad epoche non attuali. Di conseguenza l'installazione delle insegne dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- *Semplicità di insieme*: l'insegna deve riassumere l'attività, il prodotto venduto, un marchio o un nome, utilizzando logotipi quanto più brevi possibile. L'insegna deve presentarsi in modo semplice e sintetico;
- *Grafica* : la massima linearità nella grafica e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono ad una migliore leggibilità, cui si unisce una miglior memorizzazione del messaggio diffuso. Per questo motivo dovranno essere evitati caratteri tipografici contorti e pococomprendibili;
- *Dimensione*: la dimensione dell'impianto dovrà obbligatoriamente conformarsi alle caratteristiche dimensionali delle vetrine e delle relative cartelle porta – insegna.

2. Le insegne per quanto previsto al comma precedente devono di conseguenza presentare conveniente aspetto grafico e devono essere inserite armonicamente nell'aspetto architettonico dell'edificio.

3. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire nei predisposti cassonetti o sopra luce delle aperture.

4. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici, aperture finestrate e simili) e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici.

5. La sistemazione delle insegne a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi.

6. Gli edifici interamente destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie e con tipologia propria possono installare, nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, insegne costituite dall'aggregazione di oggetti multipli, progettati nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa privata, anche diverse dalle indicazioni di cui al presente capo, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.

7. Gli edifici interamente destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie e con tipologia propria possono installare, nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, insegne costituite dall'aggregazione di oggetti multipli, progettati nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa privata, anche diverse dalle indicazioni di cui al presente capo, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.

8. Gli impianti riportanti simboli, marchi autonomi rispetto all'insegna d'esercizio sono a tutti gli effetti da considerarsi pubblicità esterna privata di cui alla PARTE II.

9. Ad integrazione delle insegne possono essere installati:

- cartelli indicanti gli orari di apertura dell'attività;
- cartelli riportanti menù e prezzi, in corrispondenza o a lato degli ingressi (massimo due per ingresso) dei pubblici esercizi;
- bandiere degli stati nazionali in prossimità di strutture ricettive e pubblici esercizi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (L. 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121), purché di uguali dimensioni e poste ad una distanza l'una dall'altra non inferiore alla larghezza di ciascuna di esse, nel rispetto del Codice della Strada.

10. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione.

11. E' possibile installare più di un'insegna per esercizio commerciale, anche di categorie diverse; nella zona "A" non è consentito installare più di due categorie di insegne per esercizio.

12. Non è ammessa la collocazione di insegne di esercizio in luogo diverso dalla sede ove si esercita l'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio o che pubblicizzi attività diverse da quella in loco esercitata.

13. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

14. La installazione delle insegne pubblicitarie su edifici o in aree assoggettate a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", è soggetta alla preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

## Art. 34 Dimensioni

1. Le insegne d'esercizio, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del nuovo C.d.S., mentre se installate all'interno del centro abitato, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi commi e nelle schede riepilogative di cui all'art. 29, in relazione alle diverse zone A, B e C.

2. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.

3. Per edifici destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie, con tipologia propria, l'insegna d'esercizio non può superare la superficie di metri quadrati 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di metri quadrati 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a metri quadrati 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna fino al limite di metri quadrati 50.

### Art. 35 Distanze

1. Le insegne, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del nuovo C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi commi.

2. Valgono anche per le insegne le prescrizioni di cui all'art. 11 commi da 2 a 8, fatta eccezione per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 3.

### Art. 36 Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato, nel rispetto delle disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione all'interno e all'esterno del centro abitato.

2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S.).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.

4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.

5. In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. n. 17 del 2000 in tema di risparmio energetico per l'illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso, le insegne luminose o illuminate devono rispettare i limiti di intensità luminosa e di emissione stabiliti dalla predetta legge. Esse soggiacciono altresì agli obblighi di cui all'art. 4, lett. b) della medesima legge. Le insegne illuminate devono essere dotate di sorgenti di illuminazione con luce diretta esclusivamente "dall'alto verso terra".

### Art. 37 Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico riguardo all'edificio interessato e all'ambiente che lo circonda.

2. Le tecniche e materiali impiegati devono comunque soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

3. E' escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

4. Le strutture di supporto, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, debbono essere preferibilmente di colore grigio RAL 7011 in tutte le parti a vista. Esclusivamente per le insegne posizionate sulle facciate degli edifici, al fine di migliorarne l'inserimento e la contestualizzazione sulle stesse, possono essere adottati colori differenti.

### Art. 38 Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
  - frontali;
  - a bandiera (orizzontale o verticale in aggetto da una costruzione);
  - su supporto autonomo;
  - vetrofanie;
  - tende pubblicitarie;
  - targhe;

Art. 39 Schede riepilogative

<b>CATEGORIA</b>	<b>INSEGNA FRONTALE</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Le insegne frontali sono strutture poste in aderenza al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div>
<b>TIPOLOGIA</b>	<p><u>Cassonetto</u>: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.</p> <p><u>Plance, pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass.</p> <p><u>Lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio..</p> <p><u>Insegne a portale</u>: trattasi di strutture caratterizzate da un doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso dell'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.</p>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'installazione delle insegne di esercizio frontali è consentita nella misura di un manufatto per ogni luce del locale. La dimensione dell'insegna frontale dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonche, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.</li> <li>- Le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e non devono essere superiori a 80 cm in altezza e dovranno essere posizionate in modo simmetrico;</li> <li>- Tutte le tipologie sono ammesse solo al piano terra;</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	- Dimensioni consentite: Zona A mq. 3,00 - Zona B-C mq. 6,00

<b>CATEGORIA</b>	<b>INSEGNA A BANDIERA</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.</p> 
<b>TIPOLOGIA</b>	<p><u>plance, pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte.  <u>Lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo.</p>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<p>L'insegna a bandiera mono/bifacciale, deve essere ancorata solo a muro del fabbricato di proprietà e deve essere collocata in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00. La distanza del bordo verticale esterno, rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,50, sempre nel rispetto dei 50 cm. dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina. Il bordo superiore dell'insegna deve essere ad almeno cm. 10 sotto la fascia marca piano o, in assenza di essa, del marca davanzale o del bordo inferiore del primo corso di finestre. E' consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale a bandiera ancorata al muro dell'edificio per ogni attività commerciale.</p>
<b>ZONE AMMESSE</b>	<p>Zona A Superficie per facciata non superiore a 1,00 mq.                      Zona B-C non superiore a mq. 6,00</p>

<b>CATEGORIA</b>	<b>INSEGNA SU PALO</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Trattasi di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali o recinzioni. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Può essere illuminata per luce diretta o indiretta</p> 
<b>TIPOLOGIA</b>	<p>Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero <math>\geq 120</math> centimetri, al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Zona A è vietata la collocazione di insegna su palo;</li> <li>- La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'attività che sono incluse nelle zone B, C senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico</li> </ul>
<b>ZONE AMMESSE</b>	<p>In Zona B Superficie per facciata non superiore a 3 mq. Cadauna                      In Zona C Superficie per facciata non superiore a 10 mq. Cadauna</p>

<b>CATEGORIA</b>	<b>INSEGNA SU TETTO</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>E' di tipo "su tetto" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici ove risiede l'attività a cui l'insegna si riferisce.</p> 
<b>TIPOLOGIA</b>	<p><u>su tetto</u>: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto il filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.</p>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Zona A è vietata la collocazione di insegna su palo;</li> <li>- E' vietata la collocazione sui tetti di edifici residenziali;</li> </ul> <p>In Zona B Superficie per facciata non superiore a 10 mq. Cadauna                  In Zona C Superficie per facciata non superiore a 20 mq. Cadauna</p>

<b>CATEGORIA</b>	<b>VETROFANIA</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Le vetrofanie sono pellicole adesive applicate su superfici vetrate delle vetrine contenenti scritte in caratteri alfanumerici, simboli, marchi o immagini, finalizzate anche alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività di esercizio.</p> 

<b>CATEGORIA</b>	<b>TENDA PUBBLICITARIA</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sporgenza massima deve essere pari al marciapiede diminuita di 50 cm e l'altezza di m 2,20 dal marciapiede;</li> <li>- Per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione che comporterà, in caso di proiezione superiore al mezzo metro quadro, anche la corresponsione oltre che dell'imposta sulla pubblicità anche della T.O.S.A.P.</li> </ul>

<b>CATEGORIA</b>	<b>TARGA</b>
<b>DURATA</b>	PERMANENTE
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale posizionato nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, indicante professioni ed attività in genere.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>PRESCRIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso. Le targhe dovranno essere eseguite, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio e il carattere dell'edificio.</li> <li>- È consentita l'installazione su recinzioni a giorno, nel caso di mancata idonea posizione.</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni massime m 0,40 x 0,40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso;</li> <li>- sono ammesse aggregazioni di più targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia;</li> <li>- per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione.</li> </ul>

## Art. 40 Insegne di Pubblico Interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - Ospedali e case di cura;
  - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
  - Ambulatori Veterinari;
  - Municipio;
  - Scuole,
  - Chiese;
  - Vigili urbani – Polizia Municipale;
  - Vigili del Fuoco;
  - Guardia di Finanza;
  - Carabinieri;
  - Polizia;
  - Guardia medica;
  - Farmacie;
  - Tabacchi e Valori Bollati;
  - Poste;
  - Parcheggi.
3. La collocazione di tali insegne sono altresì ulteriormente derogabili rispetto alle distanze minime previste all'art. 11 comma 6 delle presenti norme.
4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio di:
  - a. **farmacie**, è consentita l'installazione di un solo cassonetto bifacciale, a forma di croce, di colore rigorosamente verde, con o senza caduceo e senza alcun altro elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, da collocare a muro, oppure, ove possibile, su palo. L'insegna bifacciale, di colore verde, può essere collocata ad angolo tra due vie. I componenti elettrici, necessari al funzionamento, devono essere installati tra i supporti dell'insegna stessa. Sono vietate le insegne bifacciali a forma quadrata o rotonda con accensione interna a forma di croce.



b. **tabacchi**, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale a muro contraddistinta dalla " T " delle tabaccherie. Può essere collocata ad angolo tra due vie, sempre nel rispetto dell'art. 20 comma 15, deve avere dimensioni di legge pari a cm. 75 x 40. Nel caso in cui l'esercizio è obbligato ad esporre anche la scritta "Lotto", l'insegna bifacciale può essere comprensiva della scritta, fermo restando l'altezza pari a cm. 75, la larghezza può arrivare sino a cm. 80. Eventuale messaggio "self service" deve essere contenuto nell'insegna bifacciale di cui sopra o in quella frontale di cui ai commi 11,12 e 13 dell'art.



c. **parafarmacie**, è consentita l'installazione di un solo cassonetto bifacciale, a forma di croce, di colore rigorosamente blu, con o senza smile (simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica) e senza alcun altro



#### Art. 41 - Insegne su chioschi

1 L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, se poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.

2 Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.

3 Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.

## PARTE V

### PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

#### PUBBLICITA' TEMPORANEA

##### Art. 42 Procedimento relativo alle forme di pubblicità temporanea

1. L'installazione degli impianti pubblicitari di natura temporanea di cui all'art. 3 lettera b) non è soggetta ad autorizzazione e può essere effettuata solo previo pagamento dell'imposta e previa trasmissione, al Servizio competente, della dichiarazione di imposta comunale sulla pubblicità. Il pagamento dell'imposta dovrà riferirsi al periodo che va dal primo giorno di installazione del manufatto fino al giorno della sua effettiva rimozione.

2. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine, gonfaloni e pannelli l'esposizione è consentita per il periodo dell'evento a cui si riferisce (manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali) oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS), comunque non oltre 90 giorni complessivi. Decorso il termine, è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

#### PUBBLICITA' PERMANENTE

##### Art. 43 Autorizzazione pubblicitaria-SCIA

1. L'installazione di impianti che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche sono soggetti ad autorizzazione, ovvero ad un provvedimento conclusivo del procedimento, per brevità, nel presente Regolamento denominato "autorizzazione".

2. Per la collocazione di impianti su suolo privato e relative pertinenze, ricadenti all'interno della Zona 2, l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.193 della L.n.241/90 e s.m.i. nel rispetto dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa.

3. In entrambi i casi la SCIA o la domanda di autorizzazione, devono essere presentate dai soggetti direttamente interessati che ne hanno titolo, ed essere redatte su apposita modulistica.

4. La domanda di autorizzazione o la SCIA devono attestare la conformità al presente Regolamento ed essere corredate della documentazione prevista al successivo art.4.

5. Per l'installazione degli impianti che ricadano nella Zona 3, l'autorizzazione all'installazione, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli Enti proprietari delle strade (ANAS-Libero Consorzio-Comune etc.) secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

6. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di pagamento per gli impianti si applica l'art.174 del D.Lgs n.507/93 e s.m.i., per il quale il presente regolamento non prevede alcuna deroga.

**Art. 44 Procedimento SCIA o Autorizzazione. Allegati**

1. La SCIA va presentata in via telematica, ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.160/2010 nell'ambito del procedimento automatizzato, per installazioni degli impianti su suolo privato e relative pertinenze degli edifici non vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/04, dalle imprese, individuali o collettive, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo SCIA reperibile sul sito istituzionale del competente SUAP.

2. Nel caso di installazione di impianti su suolo privato e relative pertinenze degli edifici, ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/04, si può presentare una SCIA con richiesta contestuale di atti presupposti. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori il SUAP dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica. La comunicazione dell'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte del SUAP, al titolare della SCIA c.d. differita, equivale ad atto di assenso alla collocazione dell'impianto, nel rispetto delle eventuali condizioni indicate nel provvedimento paesaggistico.

3. La domanda di autorizzazione va presentata in via telematica, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.160/2010, nell'ambito del procedimento ordinario, per le installazioni di impianti su aree pubbliche e relative pertinenze, dalle imprese, individuali o collettive, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del competente SUAP, il quale, provvederà a rilasciare l'autorizzazione, ovvero formale provvedimento conclusivo del procedimento.

4. La presentazione della SCIA oltre che, per le nuove installazioni, potrà essere presentata per: variazioni/sostituzioni, subingresso e cessazione dell'impianto esistente.

5. La domanda di autorizzazione o la SCIA devono contenere:

- a) Copia dei titoli abilitativi inerenti la legittimità amministrativa dei locali ove si intende collocare l'insegna
- b) Dichiarazione sulla titolarità dell'area o dell'immobile o copia del contratto di locazione, comodato etc.. Inoltre, bisogna allegare, a firma digitale di un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
- c) Reperto fotografico dello stato di fatto dei luoghi, comprendente due o più foto a colori, che illustrino il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al foto-inserimento dell'insegna da collocare nella facciata dell'edificio;
- d) Elaborato grafico contenente: relazione tecnica illustrativa, corografie in scala 1:10.000 con l'ubicazione rispetto alla perimetrazione del centro abitato e 1:2.000 dell'ubicazione, i disegni quotati contenenti: pianta, sezione (con particolare riferimento al marciapiede e alla strada) e prospetto dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100, riportante l'esatto inserimento figurativo dell'insegna, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada, nonché i particolari costruttivi (pianta e sezione in scala 1:50) se opere strutturalmente rilevanti;
- e) Particolare quotato del bozzetto dell'insegna in scala 1:20 – 1:25;
- f) Dichiarazione di stabilità con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno per gli impianti fissi al suolo e della spinta del vento per tutti gli impianti, in modo da garantire la stabilità, per la privata e pubblica incolumità;
- g) Dichiarazione sulla staticità delle opere se strutturalmente importanti che, tengano conto della natura del terreno e delle azioni sismiche e del vento.
- h) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per il sistema di illuminazione (luce diretta, indiretta e riflessa) in conformità al D.M. n.37/08, se prevista;
- i) Dichiarazione che gli impianti installati oggetto di autorizzate/SCIA, oggetto di subingresso, resteranno invariati nelle dimensioni, nelle tipologie e nell'ubicazione.
- l) Ulteriore documentazione prevista nel modello SCIA e modulistica di supporto indicata dal SUAP;
- m) Pagamento dei diritti di istruttoria per SUAP, Soprintendenza etc;.

## Art. 45 Durata, efficacia, variazioni e revoche

1. L'autorizzazione o la SCIA per la collocazione degli impianti, fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, hanno una durata a tempo indeterminato.

2. L'autorizzazione o la SCIA perdono immediatamente di efficacia e pertanto si intendono decadute, nei casi di variazione di ragione sociale, trasferimento di sede, subingresso o cessazione dell'attività o variazione di qualsiasi caratteristica delle insegne o altre forme di insegne. L'autorizzazione o la SCIA si intendono decadute in caso di violazione di norme di legge, del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni impartite dagli Enti in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto.

3. L'autorizzazione o la SCIA risultano, inoltre inefficaci dall'origine se non utilizzate entro novanta giorni dalla data del loro rilascio o presentazione.

4. Tutte le variazioni che producono la perdita di efficacia o di inefficacia dell'autorizzazione o della SCIA, di cui ai precedenti commi 2) e 3), comportano la presentazione di una nuova richiesta o SCIA da parte del titolare.

5. L'autorizzazione o la SCIA è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.

6. L'autorizzazione o l'efficacia della SCIA sono revocate, quando: a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico; b) l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose; c) l'impianto sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse; d) l'autorizzazione o la SCIA è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere; e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

7. Contestualmente alla revoca, l'Ente, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione o della SCIA del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese a carico del titolare/intestatario.

8. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento.

della segnaletica stradale, le autorizzazioni o le SCIA possono essere revocate in qualsiasi momento, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

## Art. 46 Interventi di sostituzione e modifica

1. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia dell'impianto, è soggetta a nuova istanza di autorizzazione.

2. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia dell'impianto, è soggetta a specifica domanda in carta semplice al comune, indicando gli estremi dell'originaria autorizzazione e allegando il bozzetto del nuovo messaggio e dichiarazione che non sono modificate la struttura, le dimensioni, le caratteristiche intrinseche (es. illuminazione), il punto e le modalità di collocazione e che sono rispettate le presenti disposizioni regolamentari.

3. L'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali la stessa si intende assentita.

**Art. 47 Vigilanza, sanzioni e rimozione degli impianti abusivi**

1. Il Comune a mezzo della Polizia Municipale e gli altri Enti proprietari delle strade, sono tenuti a vigilare, ciascuno per la parte di competenza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e delle insegne rispetto a quanto segnalato o autorizzato, nonché sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che, la corretta realizzazione, l'esatto posizionamento o lo stato di conservazione non siano più rispondenti sia ai titoli abilitativi e/o alle esigenze di estetica e di statica o risulti il venire meno dell'interesse al mantenimento da parte del titolare, il SUAP, su segnalazione motivata della Polizia Municipale, potrà revocare la SCIA o l'autorizzazione ed ordinare al titolare la rimozione, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino. Il SUAP, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca la SCIA o l'autorizzazione e comunica al Comune di provvedere alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese. Decorso sei (6) mesi, il materiale rimosso potrà essere smaltito.

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis7 del D.Lgs. n.267/2000, oltre a quelle previste dal Codice della Strada. Sarà sanzionabile la mancata esibizione dell'autorizzazione o della SCIA - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo, unitamente agli elaborati tecnici. La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente alla installazione dell'impianto.

3. L'Ente provvederà a fare rimuovere le insegne di esercizio e le altre forme di insegne collocate abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Ente sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, e dell'eventuale importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione o SCIA relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o presentata la SCIA.

5. Il responsabile del SUAP può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente articolo.

**Art. 48 Regolarizzazione – Norme transitorie e finali**

1. Le norme del presente Piano si applicano a tutti gli impianti come sopra individuati.

2. Le insegne già autorizzate possono essere mantenute anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento fino alla loro scadenza, sostituzione, modifica o cambio di titolarità.

3. Nel caso in cui, sia accertata la presenza di impianti, con autorizzazione scaduta rilasciata in vigenza del precedente Regolamento è possibile mantenere installati gli stessi, presentando una SCIA edilizia di regolarizzazione, presso il settore competente del Comune, allegando il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00 ridotta di 2/3, fermo restando che detti impianti siano rispondenti alle norme del presente regolamento, diversamente si dovrà procedere a dismettere gli impianti e presentare una nuova SCIA.

4. Nel caso in cui sia accertata la presenza di un impianto, in assenza di autorizzazione o di SCIA, secondo le norme del presente regolamento è possibile mantenere installati gli stessi, presentando una SCIA edilizia di regolarizzazione, presso il settore competente del Comune, allegando il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00, fermo restando che detti impianti siano rispondenti alle norme del presente regolamento, diversamente si dovrà procedere a dismettere gli impianti e presentare una nuova SCIA.

Le sanzioni amministrative, da versare alla Tesoreria comunale di Ribera, verranno incamerate e rese disponibili come anticipazione per le spese di rimozione degli impianti.

5. La dichiarazione di conformità dell'impianto, a firma del tecnico incaricato/progettista, alle norme del presente Regolamento, da allegare alla SCIA, sostituisce il parere della Polizia Municipale, in quanto lo stesso parere è stato reso in sede di approvazione del presente Regolamento, limitatamente all'installazione dei superiori impianti, all'interno dei centri abitati e su suolo privato e pertinenze degli edifici.

6. Per il procedimento ordinario relativo al rilascio di un provvedimento unico conclusivo (ex autorizzazione), il SUAP è tenuto ad acquisire il relativo parere della Polizia Municipale, relativamente alle installazioni dei superiori impianti, all'interno dei centri abitati e su suolo pubblico e relative pertinenze.

7. Con l'approvazione del presente regolamento le procedure di presentazione della SCIA o di richiesta di autorizzazione, dovranno avvenire in modalità telematica a mezzo PEC.

#### **Art.49 Entrata in vigore, abrogazioni e aggiornamenti normativi**

1. L'entrata in vigore del presente Piano coincide con il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

2. Nel caso di contrasto tra le presenti norme ed il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni prevale quest'ultimo. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia ai Regolamenti Comunali di settore, al D. Lgs n. 507/93 ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

3. Eventuali aggiornamenti non sostanziali o di semplificazione, successivi all'approvazione del presente regolamento, saranno recepiti mediante il rinvio dinamico di applicazione delle nuove norme, per le quali, nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'aggiornamento del presente regolamento e alla relativa pubblicazione, senza necessità di alcuna successiva approvazione.

4. Dopo l'approvazione, il presente Piano dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Ribera.